

Dott. Giovanni Paolo Bortolotti
Dott.ssa Manuela Conci
Dott. Giulio Quaresima
Dott. Stefano Angeli
Dott. Mirko Micheletti
Dott. Massimo Canal

GENTILE CLIENTE

Circolare n. 4 del 31 maggio 2021

OGGETTO: Provincia di Trento – Contributi a fondo perduto e contributi “Fondo Montagna” per le imprese turistiche

Con delibera 842 del 24 maggio 2021 ([clicca qui](#)), la Giunta della **Provincia Autonoma di Trento** ha deliberato i criteri e le modalità di concessione di **contributi a fondo perduto** a favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia COVID-19.

Si elencano di seguito requisiti e modalità per accedere al beneficio.

Requisiti di ammissione

I **requisiti** che devono avere gli **operatori economici** per poter presentare domanda di contributo sono i seguenti:

- a) **esercitare attività di impresa commerciale, di lavoro autonomo o agricola** (limitatamente al settore florovivaistico, vitivinicolo, agrituristico, acquacoltura e trasformazione del latte);
- b) **avere sede o un’unità operativa nel territorio provinciale ed aver avviato l’attività entro il 31.12.2020** (si intende la data di iscrizione al Registro Imprese; per i soggetti non obbligati all’iscrizione al R.I., si intende la data di attribuzione della Partita Iva);
- c) **aver registrato un “volume di attività”¹ su base annua nel 2020**, maggiore di € 12.000 e fino ad € 30 milioni;
- d) **aver subito nel periodo 01.11.2020/30.04.2021 un calo del “volume di attività” di almeno il 30% rispetto al periodo 01.11.2018/30.04.2019**; per coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 01.11.2018 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo 01.11.2020 – 30.04.2021 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di novembre 2020 (rilevano i mesi successivi a quello di inizio attività);
- e) presenza di un **“numero di addetti”² nell’unità operativa provinciale nel periodo 01.11.2019/31.10.2020 pari almeno a 1 e non superiore a 50**;
- f) **non essere assoggettato a procedure concorsuali e non trovarsi già in difficoltà** ai sensi della normativa UE al 31.12.2019, salvo le deroghe previste per le micro e piccole imprese.

Note particolari:

- per gli operatori economici che hanno avviato l’attività dal 01.01.2020, non viene richiesto il requisito relativo al volume di attività (requisito lettera c) sopra indicato);
- per gli operatori economici che hanno avviato l’attività dal 01.09.2020 (c.d. “operatori neo costituiti”) non vengono richiesti i requisiti relativi al volume di attività ed al calo dello stesso (requisiti lettere c) e d) sopra indicati).

¹ Per **volume di attività** si intende il fatturato che concorre alla formazione del volume di affari ai fini IVA; per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva si considerano i documenti fiscali emessi. Nel “volume d’affari” non si tiene conto del fatturato derivante dalla cessione di beni ammortizzabili;

² Nel calcolo del **numero di addetti** vanno considerati i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti, gli studenti con contratto di formazione e i soci volontari delle società cooperative;

Soggetti esclusi:

- operatori economici che svolgono nelle unità operative sul territorio trentino, l'attività primaria di gestione impianti a fune registrata con il codice ATECO 49.39.01 o con altri codici ATECO che possono fare domanda ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) del D.L. 41/2021 "Sostegni" (contributi a favore di esercenti impianti di risalita);
- operatori economici che svolgono l'attività prevalente di maestri di sci, iscritti all'Albo della Provincia autonoma di Trento, valutata in base al reddito dell'ultima dichiarazione presentata;
- operatori economici in liquidazione o in scioglimento alla data di presentazione della domanda;
- enti non commerciali/associazioni di cui art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986 (anche se svolgono attività commerciale);
- enti pubblici, nonché le società con partecipazione pubblica, anche indiretta, superiore al 50%.

Calcolo del contributo

L'operatore economico può optare per due diverse modalità:

Contributo forfettario

L'importo del beneficio varia a seconda del "numero di addetti", precisamente:

- 2 mila euro per gli operatori economici "neo costituiti";
- 4 mila euro da 1 a 2 addetti;
- 6 mila euro oltre i 2 addetti e fino a 50 addetti.

Gli operatori neo costituiti possono optare soltanto per tale modalità, senza possibilità di alcuna maggiorazione.

Contributo per i costi sostenuti (no per operatori neo-costituiti)

Il contributo è dato dal prodotto tra i "costi al netto di importi agevolati" e la % di riduzione del volume di attività registrata. Nel caso di percentuale di riduzione del "volume di attività" superiore all'80%, il contributo è comunque pari all'80% dei "costi al netto di importi agevolati". I "costi al netto di importi agevolati" sono i costi di competenza del periodo 01.11.2020/30.04.2021 riferiti alle unità operative in Trentino, tenendo conto che se sei un:

- operatore economico in regime di contabilità semplificata: si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del DPR 600/1973;
- lavoratore autonomo: si deve applicare il criterio di cassa;
- soggetto in regime di vantaggio/forfettario: si applica il criterio di cassa facendo riferimento ai documenti fiscali ricevuti.

Per la loro determinazione, bisogna considerare il valore fiscale dei costi imputati alla voce B7 (servizi), B8 (godimento di beni di terzi) e B9 (personale) del Conto Economico non considerando i compensi, gli accantonamenti ed il T.F.M. a favore degli amministratori, nonché le somme corrisposte a titolo risarcitorio/indennizzi o a titolo di rimborso.

Dal calcolo dei costi devono essere dedotti gli importi per i quali è stato richiesto o ottenuto un totale o parziale contributo provinciale, nazionale o comunitario, anche sotto forma di credito di imposta (es. credito imposta sanificazione, bonus locazioni, ecc.).

Deduzioni dal contributo

Dal contributo – indipendentemente dalla modalità di cui sopra – **viene sottratto:**

- a) il contributo statale a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021 "Decreto Sostegni";
- b) il contributo provinciale "Grandi Perdite" (D.G.P. 1974/2020) in misura pari ad 1/6 di quanto percepito (per coloro che ne hanno beneficiato perché operanti in zone definite di massima gravità l'importo da dedurre è pari al totale del contributo percepito);
- c) contributo provinciale "Misure a sostegno dell'ambiente dello spettacolo" (D.G.P. 494/2021).

Maggiorazione

È prevista per coloro che nel periodo 01.11.2020/30.04.2021 hanno assunto personale a tempo determinato³, una maggiorazione pari a:

- € 2.000 per assunzioni sino a 5 persone.
- € 4.000 per assunzioni superiori a 5 persone.

Concessione del contributo

Il **contributo complessivo concesso** (tenuto conto delle deduzioni e delle maggiorazioni sopra indicate) **non potrà superare la soglia massima di € 40.000**. Tale importo massimo, ad eccezione dei lavoratori autonomi, è incrementato ad € 60.000 in caso di due unità operative nel territorio provinciale e ad € 80.000 in caso di tre o più unità operative nel territorio provinciale.

Il contributo concesso non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, non è soggetto alla ritenuta del 4% ed è concesso in regime di "Temporary Framework" in relazione ai contributi erogati a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Obblighi

L'operatore economico richiedente il contributo, **si impegna a rispettare i seguenti obblighi sino al 31.12.2022:**

- salvaguardare il numero di addetti: il confronto dovrà essere effettuato tra il numero di addetti nel periodo 01.11.2021/31.10.2022 ed il numero di addetti nel periodo 01.11.2019/31.10.2020. Nel caso in cui vi sia una riduzione del volume di attività tra i due periodi, il vincolo sul numero di addetti da salvaguardare sarà proporzionalmente ridotto. In alternativa alla riduzione del volume di attività è comunque tollerato un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti;
- regolare pagamento delle retribuzioni degli addetti, dei debiti nei confronti dei fornitori e di tutti i costi imputati al calcolo per la determinazione dei "costi al netto degli importi agevolati". Tale situazione in caso di attività di controllo, dovrà essere attestata da parte di un professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, al Registro dei revisori legali, da un Consulente del Lavoro o da parte di un CAF (Centro di assistenza fiscale), CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, CAF (Centro di Assistenza Fiscale);
- accettare ogni controllo, conservare e mettere a disposizione fino al 31 dicembre 2026, la documentazione che ha attestato il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Si può presentare una sola domanda di contributo anche attraverso un delegato, **entro le ore 15.00 del 31 agosto 2021** mediante la specifica piattaforma informatica [clicca qui](#).

Si evidenzia che non si tratta di un "click day" e che risulta necessario essere in possesso dell'identità digitale SPID.

Qualora la richiesta venga presentata in base ai "Costi sostenuti", alla domanda si dovrà allegare un'attestazione rilasciata da un professionista abilitato comprovante la % di riduzione del "volume di attività" ed il valore dei "costi al netto degli importi agevolati".

³ Si intende il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato (a qualsiasi titolo) nel periodo di osservazione che ha prestato servizio presso l'operatore economico, che lo ha mantenuto in servizio effettivo nelle unità operative attive sul territorio provinciale per almeno 45 gg continuativi in tale periodo. Nel calcolo dei 45 giorni continuativi non rientrano i giorni di cassa integrazione di cui ha beneficiato il personale a tempo determinato.

Fondo Montagna per le imprese turistiche

Tale domanda di contributo consente alle **“imprese turistiche”** di accedere anche ai contributi del “Fondo Montagna” finanziato dallo Stato (D.L. n. 41/2021 e art. 8 ter L.P. 3/2020). Tale ulteriore contributo verrà riconosciuto – in misura da determinarsi in base alle risorse messe a disposizione a livello nazionale - alle “imprese turistiche” (vedi [Codice Ateco imprese turistiche](#)) esercenti attività – anche non prevalente - in un comprensorio sciistico del Trentino (vedi [Elenco Comuni comprensori sciistici](#)). Si precisa che per il Comune di Trento - in quanto suddiviso in circoscrizioni - rientrano nel comprensorio sciistico soltanto il territorio della circoscrizione “Bondone” e “Sardagna” mentre per gli altri Comuni che hanno popolazione superiore a 8.000 abitanti (Pergine Valsugana e Levico Terme), si considera soltanto la parte del territorio comunale situata ad un’altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

*COMMERCIALISTI ASSOCIATI
BORTOLOTTI & CONCI*